



COMUNE DI AGNA

35021, Via Roma, 28 - PROVINCIA di PADOVA

C.F. 80008770283; P.IVA 01466220280;

Tel. 049 5381009 - 5381148 - 5381190; Fax 049 5381179

www.comune.agna.pd.it ; email info@comune.agna.pd.it ; PEC agna.pd@cert.ip-veneto.net



Prot. 8782

addì 01.12.2017

Ai Sigg. Esercenti Esercizi di Vendita
e di somministrazione Alimenti e Bevande - Bar
Agna

CIRCOLARE INFORMATIVA

OGGETTO: ESERCIZI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - INDICAZIONE ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITÀ.

L'articolo 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "*decreto Salva Italia*") convertito in Legge n. 214/2011, ha modificato l'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. "*decreto Bersani*"), il quale dispone che: le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte, tra l'altro, senza i limiti di orario di apertura/chiusura e gli obblighi di chiusura domenicale e festiva, nonché di mezza giornata infrasettimanale. Tale principio generale di libertà imprenditoriale che può essere limitato solo in caso di accertata lesione degli interessi pubblici individuati come, la sicurezza, l'ordine pubblico, l'utilità sociale, la salute, ecc.

La normativa prevede comunque:

- l'obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile;
- l'obbligo, per gli esercenti, di rendere noti al pubblico gli eventuali periodi di chiusura, mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

Senza la necessità di acquisire ulteriore autorizzazione, gli esercenti di Pubblico Esercizio-Bar (considerata come attività principale e/o prevalente, dove la clientela accede normalmente per la consumazione) in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa prevista dall'art. 86, co. 3 del TULPS, possono detenere i giochi leciti e gli apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S.; possono effettuare, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone, piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, come accompagnamento della somministrazione, anche tramite dj con strumentazione, piano-bar, ecc. purché: non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento; non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o un aumento del prezzo delle consumazioni; non sia previsto l'utilizzo di apparecchiature tecniche complesse e la pubblicizzazione dell'evento. Permane l'obbligo della dichiarazione SIAE ed il rispetto delle disposizioni delle leggi di settore (in materia di sicurezza, inquinamento acustico e igiene).

Il Sindaco, **ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000**, ha piena facoltà di imporre restrizioni sugli orari di apertura per comprovata necessità collegata alla funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente nonché di emettere provvedimenti finalizzati ad una adeguata ponderazione del pubblico interesse al diritto alla salute psicofisica (quiete, riposo notturno, sicurezza e salute dei cittadini), rispetto agli altri contrapposti interessi in causa connessi alla gestione del Pubblico Esercizio. Pertanto, a fronte di un fenomeno pregiudizievole in materia di inquinamento sonoro o in relazione a flussi di potenziali soggetti disturbatori proveniente da un locale pubblico, è legittima la corrispondente emissione di un provvedimento adeguato e proporzionato agli interessi generali da tutelare, sempre e comunque prevalenti su quelli d'impresa o su quelli degli avventori, tenuti in ogni caso a rispettare le elementari regole di convivenza civile.

La Legge 2 Ottobre 2007 n. 160 di "Conversione del Decreto Legge 3 Agosto 2007 n. 117" recita: *I titolari e gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 86 del TULPS, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti (trattasi di tutti i pubblici esercizi ove, indipendentemente dallo svolgimento di intrattenimenti, si vendono e somministrano bevande alcoliche e superalcoliche, fra i quali bar, ristoranti, alberghi ed esercizi ricettivi in genere, stabilimenti balneari); chiunque somministri bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici; i circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle 6 di ogni giorno, salvo diverso disposto del Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza; I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato devono invece interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo diverso disposto del Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. E' fatta eccezione per la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e per la notte tra il 15 e il 16 agosto.*

La normativa prevede un quadro sanzionatorio per chi viola i limiti di orario previsti per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

La Legge 18.04.2017 n. 48, di “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14”, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città” con particolare riferimento ai pubblici esercizi **dispone, fra l'altro**:

- Definitiva conferma del divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori di 18 anni ;
- Possibilità per i Sindaci di stabilire limitazioni agli orari di vendita e somministrazione di alcolici (Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”);
- Divieto di accesso in locali pubblici da parte di persone che risultano condannate per vendita di stupefacenti.

Pertanto ad oggi è **vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18**; il sistema sanzionatorio prevede:

- **nel caso di SOMMINISTRAZIONE O VENDITA di bevande alcoliche a minori fra 16 e 18 anni**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro;
- **nel caso di SOMMINISTRAZIONE O VENDITA di bevande alcoliche a minori degli anni 16**, la sanzione è l'arresto fino a un anno;
- nel caso di **VENDITA** di bevande alcoliche a minori di anni 16 è sanzionata in via amministrativa, mentre la **SOMMINISTRAZIONE** sul posto di bevande alcoliche ai minori di anni 16 è sanzionata penalmente.

Inoltre il Ministero dell'Interno chiarisce **che il titolare dell'esercizio (pubblico esercizio o negozio) deve identificare l'età del cliente tramite idoneo documento di riconoscimento**. In assenza dell'esibizione del documento deve essere rifiutata la prestazione di somministrazione e vendita (art. 187 Regolamento TULPS).

I titolari e i gestori dei locali suddetti (pubblici esercizi, somministrazione su aree pubbliche e circoli) che proseguano la propria attività oltre le ore 24.00 devono avere presso **una uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool**.

Devono altresì **esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle** che riproducano:

- “Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica”, contenente la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- “Tabella con i livelli teorici di alcolemia raggiungibili dopo l'assunzione di alcol”;
- “Cartello divieto di vendita/somministrazione a soggetti minori”.

Per tali infrazioni è prevista inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.200 euro

CIO' PREMESSO - E FERMO RESTANDO L'OBLIGO DI INTERROMPERE LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IMPOSTO DALLA L. 2 OTTOBRE 2007 N. 160 - QUESTO UFFICIO RITIENE AUSPICABILE CHE DA PARTE DEI TITOLARI E/O GESTORI DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - SIA PRESCELTO UN ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'ESERCIZIO CHE CONTEMPLI LA CHIUSURA DEL LOCALE DALLE ORE 2,00 ALLE 6,00 DI OGNI GIORNO, CON FACOLTA' DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO AL PUBBLICO DALLE ORE 3,00 ALLE 6,00 NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI INFRASETTIMANALI (cioè l'apertura nei giorni Venerdì, Sabato e prefestivi infrasettimanali potrà essere protratta fino alle ore 3.00 del giorno successivo).

IL SINDACO
dott. Gialuca PIVA



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 125/2008 e/o dalla Legge 48/2017 (D.L. 14/2017)

Testo Unico Enti Locali - Decreto Lgs. 267/2000, aggiornato dalla Legge 125/2008 e dalla Legge 48/2017 “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”

Circolare Ministero dell'Interno del 23.05.2017;

Legge 18.04.2017 n. 48 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città”

Legge 24.11.1981 n. 689 e ss. mm. ii.